

LE VERIFICHE DI SOLVIBILITA' CORRETTA EFFETTUATE PER FINALITA' DI VIGILANZA DALLA SOCIETA' DI REVISIONE INCARICATA DELLA REVISIONE CONTABILE DEL BILANCIO CONSOLIDATO

1. SCOPO DEL DOCUMENTO

L'art. 5 comma 3 del Regolamento ISVAP n. 37 del 15 marzo 2011 (di seguito, il "Regolamento") prevede l'obbligo di verifica da parte della società di revisione incaricata della revisione contabile del bilancio consolidato dell'ammontare pari alla differenza tra il valore di iscrizione dei titoli nel bilancio individuale dell'esercizio 2010 dell'impresa che li detiene ed il relativo valore di iscrizione nel bilancio consolidato dell'esercizio 2010. Tale adempimento è richiesto qualora le imprese di cui all'art. 3 del Regolamento si avvalgano, ai fini delle verifiche di solvibilità corretta, della facoltà di utilizzare il valore di iscrizione nel bilancio individuale dei titoli di debito destinati a permanere durevolmente nel patrimonio emessi o garantiti da Stati dell'Unione Europea e classificati nel bilancio consolidato tra le attività finanziarie disponibili per la vendita.

Obiettivo del presente documento è quello di definire le linee guida per lo svolgimento delle procedure di verifica che devono essere svolte da parte della società di revisione ai fini di ottemperare a quanto richiesto dal predetto art. 5, comma 3 del Regolamento e definire un modello di relazione.

2. SINTESI DELLA NORMATIVA

L'art. 5 del Regolamento detta le modalità, le condizioni ed i limiti di esercizio della facoltà di utilizzare, ai fini delle verifiche della solvibilità corretta, la valutazione adottata ai fini del bilancio individuale dei titoli di debito destinati a permanere durevolmente nel patrimonio emessi o garantiti da Stati dell'Unione Europea e classificati nel bilancio consolidato tra le attività finanziarie disponibili per la vendita e conseguentemente valutati a *fair value* con rilevazione delle variazioni del *fair value* a patrimonio netto.

Gli aspetti rilevanti ai fini della norma sono di seguito riassunti:

- la facoltà può essere esercitata in relazione a singoli titoli classificati nella voce 4.5 "Attività finanziarie disponibili per la vendita" dello stato patrimoniale – Attività di cui all'allegato 5 al Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, il cui valore di iscrizione sia inferiore a quello del bilancio individuale delle imprese che li detengono;

- la facoltà può essere applicata solo ai titoli di debito, come definiti sopra, detenuti dalle imprese di assicurazione e riassicurazione italiane incluse nell'area di consolidamento con il metodo integrale e/o proporzionale;
- la facoltà è consentita per il bilancio dell'esercizio 2010;
- l'impresa è tenuta a calcolare la differenza tra il valore di iscrizione nel bilancio individuale della società consolidata e il relativo valore di iscrizione nel bilancio consolidato dell'esercizio 2010 dell'impresa di cui si sta effettuando la verifica di solvibilità corretta, al netto della parte attribuibile agli assicurati e imputata alle passività assicurative (*shadow accounting*), nei limiti della differenza generatasi nell'esercizio 2010;
- la predetta differenza (ammontare) è ammessa quale elemento costitutivo del margine di solvibilità corretto unitamente agli importi della riserva indisponibile di cui all'articolo 8 del Regolamento ISVAP n. 28 del 17 febbraio 2009 nei limiti del 20% degli elementi costitutivi o, se inferiore, della sommatoria dei margini di solvibilità richiesti dalle imprese di assicurazione, riassicurazione e di partecipazione assicurativa incluse nella verifica di solvibilità corretta;
- il predetto ammontare è oggetto di verifica, per finalità di vigilanza, da parte della società di revisione incaricata della revisione del bilancio consolidato;
- gli esiti della verifica della società di revisione devono essere disponibili entro i termini di comunicazione all'ISVAP dell'informativa di vigilanza sulla solvibilità corretta ai sensi del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008.

Come precisato dal Regolamento l'esercizio della facoltà è oggetto di delibera adottata da ciascun organo amministrativo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione italiane incluse nell'area di consolidamento che detengono i titoli per i quali è esercitata la facoltà stessa.

3. LA VERIFICA DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE

L'art. 5, comma 3 del Regolamento richiede la verifica della società di revisione senza fornire specifiche indicazioni sulla natura e sulla portata delle procedure di verifica. Considerato che i dati trasmessi dall'impresa che effettua la verifica di solvibilità corretta rappresentano singoli valori rilevati nella contabilità generale e nei sistemi di contabilità sezionale titoli, si ritiene che il revisore contabile debba svolgere l'incarico con riferimento allo standard internazionale "ISRS 4400 – *Engagements to perform agreed-upon procedures*", che tratta delle verifiche limitate di specifici conti richieste dal committente (*agreed-upon procedures*).

Lo svolgimento di procedure di verifica richieste dal committente (la società che effettua la verifica di solvibilità corretta) presuppone che il revisore ottenga specifica lettera d'incarico, vale a dire formale accettazione di una proposta, dagli amministratori della stessa impresa, che identifichi l'oggetto dell'incarico e le relative condizioni contrattuali di riferimento, nonché il dettaglio delle procedure di verifica richieste dal committente.

In considerazione della specificità dell'incarico è necessario che l'impresa capogruppo esprima formalmente il suo assenso in merito alla sufficienza delle procedure; ciò normalmente avviene con l'accettazione della lettera di incarico che descrive la natura e la portata delle procedure di verifica e

le conseguenti limitazioni. Di norma, sarà necessario comunicare in anticipo agli amministratori la forma ed il contenuto della relazione finale che potrà essere emessa a conclusione del lavoro e che non prevede attestazioni da parte del revisore. La proposta conterrà tutti i richiami alla responsabilità degli amministratori ed ai limiti insiti nelle procedure di verifica dei dati trasmessi all'ISVAP.

Conseguentemente, sulla base dei presupposti di cui sopra, il revisore, nel formulare la propria relazione, dovrà fare riferimento al predetto standard internazionale "ISRS 4400".

In accordo con le specifiche indicazioni contenute nel Regolamento, l'incarico per lo svolgimento delle procedure di verifica deve essere conferito al medesimo revisore che svolge la revisione contabile completa del bilancio consolidato a cui sono riferibili e/o riconducibili, in tutto o in parte, i dati della contabilità generale e/o sezionale oggetto di quantificazione.

L'impresa capogruppo dovrà predisporre un prospetto conforme a quello previsto dall'Allegato 1 del Regolamento¹.

L'impresa capogruppo dovrà inoltre predisporre una nota metodologica che illustri le modalità di calcolo dell'effetto *shadow accounting* che concorre alla determinazione dei valori indicati nel prospetto.

La relazione del revisore dovrà essere indirizzata al Consiglio di Amministrazione dell'impresa capogruppo. Poiché la relazione è formulata per le particolari finalità degli obblighi di verifica della solvibilità corretta, essa conterrà uno specifico paragrafo di limitazione all'uso ed alla circolazione che dovrà indicare che la relazione è predisposta solo ad uso dell'impresa per le finalità di vigilanza dell'art. 5, comma 3, del Regolamento 37 del 15 marzo 2011 e non potrà essere utilizzata per altri fini o divulgata a terzi, salvo il competente Organo di Vigilanza.

Il revisore dovrà ottenere la lettera di attestazione nella quale vengano confermate la completezza e correttezza delle informazioni fornite all'ISVAP e la responsabilità degli amministratori dell'impresa capogruppo relativamente al rispetto della normativa di settore.

In presenza di rilievi nell'espressione del giudizio di revisione sul bilancio consolidato ovvero sul bilancio d'esercizio di una delle imprese consolidate o qualora il revisore abbia dichiarato l'impossibilità ad esprimere il giudizio sui predetti bilanci, il revisore dovrà valutare la sussistenza dei presupposti necessari per accettare l'incarico finalizzato all'esecuzione delle procedure richieste dall'impresa per l'assolvimento degli obblighi di verifica della solvibilità corretta.

Gli allegati A e B al presente documento illustrano, rispettivamente, il modello di relazione del revisore in risposta alle procedure richieste dal committente "*Agreed-upon Procedures*" e la guida per la definizione delle procedure di revisione.

In considerazione delle finalità dell'incarico e dei soggetti destinatari non è possibile definire la formale accettazione da parte dell'ISVAP delle procedure richieste dall'impresa capogruppo.

¹ Tenendo conto delle finalità del lavoro si ritiene che le verifiche debbano riguardare tutti i titoli inclusi nell'Allegato 1 del Regolamento.

Tuttavia, in accordo con il paragrafo 10 dell'ISRS 4400 appare sufficiente, a questi fini, il processo di consultazione che ha coinvolto l'ISVAP nelle fasi propedeutiche all'elaborazione del presente Documento di ricerca.

APRILE 2011

Superato

"I contenuti del presente documento, aggiornati alla data di elaborazione del documento stesso, riguardano tematiche di carattere generale, senza costituire assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati."

RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE SULLE PROCEDURE DA VOI RICHIESTE SULLA VERIFICA DELL'AMMONTARE UTILIZZATO NELLA SOLVIBILITÀ CORRETTA DEL GRUPPO ABC S.P.A. AL 31 DICEMBRE 20XX PREVISTA DALL'ART. 5, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO ISVAP N. 37 DEL 15 MARZO 2011

Al Consiglio di Amministrazione della
ABC S.p.A.

Abbiamo svolto le procedure da Voi richieste sull'allegato prospetto, (Allegato 1) unitamente alla relativa nota metodologica (Allegato 2), riguardanti l'ammontare della differenza tra i valori di iscrizione dei titoli di debito classificati ad utilizzo durevole nel bilancio d'esercizio al 31 dicembre 20XX delle imprese indicate del prospetto riportato nell'Allegato 1 ed i relativi valori iscritti nel bilancio consolidato al 31 dicembre 20XX del Gruppo ABC S.p.A. da Voi determinata in base alle modalità, condizioni e limiti d'esercizio della facoltà di cui all'art. 5, comma 2, del Regolamento ISVAP n. 37 del 15 marzo 2011 (il "Regolamento").

Le procedure svolte sono elencate nell'Allegato 3. Il nostro lavoro è stato effettuato secondo le norme tecniche statuite dal principio di revisione internazionale ISRS 4400 per gli incarichi di tale natura. Le procedure elencate nell'Allegato 3 sono state svolte al solo scopo di fornirVi elementi conoscitivi ai fini di vigilanza sulla verifica della solvibilità corretta.

Poiché le suddette procedure non costituiscono una revisione contabile completa o limitata secondo quanto previsto dagli statuiti principi di revisione esse non ci consentono di esprimere alcun giudizio o conclusione sull'allegato prospetto.

Non possiamo quindi escludere che, se avessimo svolto ulteriori procedure, o una revisione contabile completa, ovvero una revisione contabile limitata, secondo quanto previsto dagli statuiti principi di revisione sarebbero potuti emergere altri elementi conoscitivi da sottoporre alla Vostra attenzione.

Le suddette procedure sono state da Voi ritenute adeguate e sufficienti per il conseguimento delle Vostre finalità e, di conseguenza, non ci assumiamo alcuna responsabilità circa l'adeguatezza e la sufficienza delle stesse.

Dal nostro lavoro sono emersi gli elementi conoscitivi che qui di seguito illustriamo:

[illustrare con la medesima sequenza utilizzata nell'allegato 3 l'esito delle procedure di revisione svolte inclusi i rilievi emersi, ad esempio: Abbiamo verificato con esito soddisfacente l'accuratezza matematica del prospetto, ecc.]

- 1.
- 2.
- 3.

La nostra relazione è destinata all'uso esclusivo dei destinatari e per i fini descritti nel paragrafo introduttivo. Il suo eventuale utilizzo per finalità diverse potrebbe non essere appropriato. Pertanto, essa potrà essere inviata all'ISVAP, mentre non potrà essere utilizzata per altri scopi o distribuita, interamente o in parte, ad alcuno, né la sua esistenza, o i suoi contenuti, potranno essere richiamati in alcun documento senza la nostra preventiva autorizzazione scritta. Non assumeremo alcuna responsabilità in caso di uso non autorizzato della presente relazione.

La presente relazione si riferisce esclusivamente all'oggetto dell'incarico e non si estende agli altri dati finanziari del Gruppo ABC e/o delle imprese incluse nell'area di consolidamento del Gruppo ABC.

Luogo, data

Società di revisione

Nome e Cognome
(Socio)

PROCEDURE DA VOI RICHIESTE SULLA VERIFICA DELL'AMMONTARE UTILIZZATO NELLA SOLVIBILITÀ CORRETTA DEL GRUPPO ABC S.P.A. AL 31 DICEMBRE 20XX PREVISTA DALL'ART. 5, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO ISVAP N. 37 DEL 15 MARZO 2011

Nel seguito sono riportate le procedure da Voi richieste sul prospetto contenente la differenza tra il valore di iscrizione dei titoli ad utilizzo durevole nel bilancio individuale della società consolidata e il relativo valore di iscrizione nel bilancio consolidato dell'esercizio 2010 dell'impresa di cui si sta effettuando la verifica di solvibilità corretta, al netto della parte attribuibile agli assicurati e imputata alle passività assicurative (*shadow accounting*).

1. Ottenimento del prospetto contenente l'elenco dei titoli per i quali è esercitata la facoltà di cui all'art. 4 del Regolamento ISVAP n. 37 del 15 marzo 2011 (Allegato 1) e verifica della correttezza aritmetica del prospetto.
2. Riscontro, per ciascun titolo, della classificazione contabile adottata ai fini del bilancio d'esercizio (titolo ad utilizzo durevole) e del bilancio consolidato (Attività disponibili per la vendita).
3. Riscontro per ciascun titolo del valore di carico in contabilità rispettivamente ai fini del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 20XX e dei bilanci consolidati al 31 dicembre 20XX e 20XX-1.
4. Verifica per ciascun titolo del rispetto dei requisiti fissati dal'art. 4, comma 1 del Regolamento per il calcolo della differenza tra valori di carico in contabilità.
5. Ottenimento del prospetto di calcolo della perdita relativa all'anno N rilevata a patrimonio netto, al netto dell'effetto *shadow accounting* e verifica della correttezza aritmetica del calcolo sulla base della metodologia illustrata nelle note esplicative riportate nell'Allegato 2.
6. Ottenimento del prospetto di calcolo di quanto riportato nella colonna "Differenza di valutazione (B-A) (al netto della parte attribuibile agli assicurati e imputata alle passività assicurative)" e verifica della correttezza del calcolo sulla base della metodologia illustrata nelle note esplicative riportate nell'Allegato 2.